


Jean Jacques Rousseau

IL CONTRATTO SOCIALE



traduzione del prof. Andrea Muraro
ad uso degli studenti

A.S. 2007-2008

LIBRO I

Cap. 5 – Bisogna sempre risalire a un primo accordo

[...] “Un popolo” dice Grozio¹ “può darsi ad un re”. Secondo Grozio dunque un popolo è già un popolo prima di darsi al re. Ma questo stesso donarsi è un atto civile che presuppone una pubblica deliberazione. Prima quindi di esaminare l’atto in base al quale un popolo elegge un re, sarà bene esaminare l’atto per mezzo del quale un popolo si può chiamare popolo, perché questo secondo atto, essendo per necessità anteriore all’altro, è il vero fondamento della società. [...]

Cap. 6 – Il patto sociale

Io immagino che gli uomini siano giunti a un certo momento a quel punto in cui gli ostacoli, contrari alla loro conservazione nello stato di natura, prevalgano con la loro resistenza sulle forze che ogni individuo può impiegare per mantenersi in tale stato: allora questa situazione primitiva non può più continuare e il genere umano perirebbe se non cambiasse il suo modo di esistere.

Ora, poiché gli uomini non possono creare nuove forze, ma solo unire e organizzare quelle che esistono, essi non hanno altro modo per sopravvivere che quello di formare, attraverso una loro riunione, una somma di forze che possa superare la resistenza, azionandole mediante un solo impulso e facendole agire tutte d’accordo.

Questa somma di forze non può nascere che dal concorso di molti uomini; ma, poiché la forza e la libertà di ciascuno sono i primi strumenti della sua conservazione, come potrà un uomo impegnarsi senza arrecar danno a se stesso e senza trascurare le cure che a se stesso deve?

"Trovare una forma di associazione che difenda e protegga le persone e i beni degli associati sfruttando al massimo la forza comune, associazione nella quale ogni uomo, pur unendosi a tutti gli altri, non obbedisca che a se stesso e resti libero come prima". Questo è il problema fondamentale di cui il *contratto sociale* offre la soluzione.

Le clausole di questo contratto sono talmente determinate dalla natura dell’atto, che la minima modificazione le renderebbe vane e di nessun effetto, sicché, anche se tali clausole non fossero mai state formalmente enunciate, esse sono dovunque le stesse, dovunque tacitamente ammesse e riconosciute, fino a quando, nel caso che il patto sociale venisse violato, ciascuno rientri nei suoi diritti originari e riprenda la propria libertà naturale, perdendo quella libertà contrattuale per la quale aveva rinunciato alla prima.

Queste clausole, ben interpretate, si riducono tutte ad una sola, e cioè alla cessione totale di ogni associato con tutti i suoi diritti alla comunità tutta; poiché ciascuno dona l’intero se stesso, la condizione essendo uguale per tutti, nessuno ha interesse di renderla più pesante per gli altri. Essendo inoltre tale cessione fatta senza riserve, l’unione che ne risulta è la più perfetta possibile e nessun associato ha alcunché da reclamare. [...]

Poiché ciascuno si dà a tutti, non si dà a nessuno in modo particolare, e, poiché non vi è un associato sul quale ciascuno non acquisti lo stesso diritto che egli gli cede, si guadagna sempre l’equivalente di ciò che si perde e in più un aumento di forza per conservare quello che si ha. Se dunque si leva al patto sociale ciò che non gli è essenziale, si troverà che lo si può ridurre ai seguenti termini: "Ciascuno di noi mette in comune la propria persona e ogni potere sotto la suprema direzione della volontà generale; e noi riceviamo ogni membro come parte indivisibile del tutto".

Immediatamente in luogo della persona singola di ciascun contraente, questo atto di associazione produce un corpo morale collettivo, composto di tanti membri quanti sono gli aventi diritto al voto dell’assemblea, il quale proprio attraverso questo atto riceve la sua unità, il suo "io" comune, la sua vita e la sua volontà. Questa persona pubblica che si forma attraverso l’unione di tutte le altre si

¹ Huig van Groot (1583-1645), politico, giurista, teologo olandese: per le sue opere *De iure belli ac pacis* e *Mare liberum* è visto come uno dei fondatori del diritto internazionale.

chiamava una volta *città* e ora si chiama *repubblica* o *corpo politico*; questo a sua volta vien detto dai suoi membri stato quando è passivo, *sovrano* quando è attivo, *potenza* nei rapporti coi suoi simili. Per quanto riguarda gli associati essi collettivamente prendono il nome di *popolo*, mentre singolarmente si dicono *cittadini* in quanto partecipi della autorità sovrana e *sudditi* in quanto soggetti alle leggi dello stato.

Cap. 7 – Il corpo sovrano

[...] L'atto di associazione racchiude in sé una reciproca obbligazione tra la collettività e i singoli e ciascun individuo contrattando con se stesso, si trova vincolato sotto un duplice aspetto, cioè come membro del corpo sovrano verso i singoli e come membro dello stato verso il corpo sovrano. [...]

Ma il corpo politico o il corpo sovrano, non traendo la propria esistenza altro che dalla santità del contratto, non può mai obbligarsi, anche nei riguardi altrui, ad alcunché che sia in contrasto con quell'originario atto, come sarebbe cedere qualche parte di se stesso o sottomettersi ad un altro corpo sovrano. [...]

Non appena questa moltitudine è riunita in un corpo non si può offendere uno dei membri senza attaccare il corpo e ancor meno offendere il corpo senza suscitare la reazione dei membri. [...]

Ora il corpo sovrano, non essendo formato che dai singoli che lo compongono, non ha né può avere alcun interesse contrario a costoro, sicché tale potere sovrano non ha assolutamente bisogno di dar garanzie ai suoi sudditi, perché è impossibile che il corpo voglia nuocere a tutti i suoi membri. [...]

Ogni individuo può, come uomo, avere una particolare volontà, contraria o differente dalla volontà generale che egli ha come cittadino. Il suo interesse privato può parlargli in modo del tutto differente dall'interesse comune; la sua esistenza assoluta e naturalmente indipendente può fargli considerare ciò che egli deve alla causa comune come un contributo a titolo gratuito, la cui perdita sarebbe meno nociva agli altri, di quanto il pagamento oneroso per lui; considerando poi la persona morale che costituisce lo stato come un ente razionale, dato che non è un uomo, egli godrebbe dei diritti del cittadino senza voler adempiere ai doveri del suddito: ingiustizia questa il cui sviluppo causerebbe la rovina del corpo politico. [...]

Cap. 8 – Lo stato civile

Questo passaggio dallo stato di natura allo stato civile produce nell'uomo un cambiamento di grande rilievo inserendo nella sua condotta il concetto di giustizia in luogo dell'istinto e dando alle azioni umane quel valore morale, di cui esse erano prive in precedenza. È solamente allora, subentrando la voce del dovere al puro impulso fisico, e il diritto al desiderio, che l'uomo, il quale fino a quel momento non aveva considerato che se stesso, si vede costretto ad agire in base ad altri principi e a consultare la ragione prima di ascoltare le sue tendenze. Per quanto in questo nuovo stato egli perda parecchi dei vantaggi che gli derivavano dallo stato di natura, tuttavia ne guadagna di così grandi, le sue facoltà si applicano e si sviluppano, il campo delle sue idee si allarga, i suoi sentimenti si nobilitano, l'intera sua anima si eleva in modo tale che, se gli abusi di questa nuova condizione non lo degradassero spesso sotto il livello dal quale era uscito, egli dovrebbe benedire continuamente il momento felice in cui fu strappato dallo stato di natura e in cui si trasformò da animale stupido e ottuso in un essere intelligente e in un uomo.

Vediamo di fare di tutto ciò un bilancio con dei termini di facile paragone. Col contratto sociale l'uomo perde la sua libertà naturale e un diritto illimitato a tutto ciò che lo tenta e che egli può raggiungere; guadagna invece la libertà civile e la proprietà di quanto possiede. Per non ingannarsi in queste compensazioni, bisogna distinguere la libertà naturale, che ha per limiti le sole forze dell'individuo, dalla libertà civile, che è limitata dalla libertà generale, e il possesso, solo effetto della forza o del diritto del primo occupante, dalla proprietà che non può essere fondata altro che su di un titolo positivo. [...]

Cap. 9 – Il dominio delle cose

Ogni membro della comunità si dà a questa nel momento della sua formazione così come si trova attualmente, si dà lui e tutte le sue forze, di cui fan parte i beni che egli possiede. Non è già che in base a questo atto il possesso cambi di natura cambiando di mani e divenga proprietà in quelle del corpo sovrano; ma poiché le forze della città sono incomparabilmente più grandi di quelle di un privato, il possesso pubblico è anche di fatto più forte e più irrevocabile, senza essere con ciò più legittimo. Infatti lo stato è, rispetto ai suoi membri, padrone di tutti i loro beni in base al contratto sociale, il quale nello stato serve da base a tutti i diritti. [...]

Ciò che vi è di singolare in questa cessione è che la comunità, accettando i beni dei singoli, lungi dal toglierli dopo, assicura ad essi il legittimo possesso, cambiando l'usurpazione in un vero diritto e il godimento in proprietà. [...]

Può però anche accadere che gli uomini comincino ad unirsi prima di possedere alcunché e che, essendosi poi impossessati di un terreno sufficiente per tutti, essi ne godano in comune, oppure che lo dividano tra loro, sia in parti uguali, sia nelle proporzioni fissate dal corpo sovrano. In qualunque modo venga fatto questo acquisto, il diritto che ciascun singolo ha sul suo fondo è sempre subordinato a quello che la comunità ha su tutti, senza di che non vi sarebbe né solidità del vincolo sociale, né forza reale nell'esercizio della sovranità. [...]

In luogo di distruggere l'uguaglianza naturale, il patto fondamentale mette una uguaglianza morale e legale al posto di ciò che la natura aveva potuto stabilire come ineguaglianza fisica tra gli uomini, sicché questi, pur potendo essere disuguali per forza o per intelligenza, diventano tutti uguali per accordo o per diritto.

LIBRO II

Cap. 1 – La sovranità è inalienabile

La prima e più importante conseguenza derivante dai principi qui sopra stabiliti è che la volontà generale può dirigere le forze dello stato solo secondo i fini che le sono propri e che si identificano col bene comune: infatti se l'urto degli interessi particolari ha reso necessario il formarsi delle società è l'accordo di questi stessi interessi che lo ha reso possibile. Il vincolo sociale è formato da ciò che vi è di comune in questi doverosi interessi e se non vi fosse qualche punto in cui gli interessi concordano, non sarebbe possibile l'esistenza di nessuna società. Orbene, è unicamente in base a questo interesse comune che la società deve essere governata.

Io dico dunque che la sovranità, altro non essendo che l'esercizio della volontà generale, non può mai essere alienata e che il corpo sovrano, il quale è solo un corpo collettivo, non può essere rappresentato che da se stesso: il potere si può trasmettere ma non di certo la volontà.

Infatti, se non è impossibile che una volontà particolare si accordi, su qualche punto, con la volontà generale, è per lo meno impossibile che questo accordo sia durevole e costante, perché la volontà particolare tende di sua natura alle preferenze e la volontà generale all'uguaglianza. È ancora più impossibile che vi sia un garante di tale accordo e, per quanto esso dovrebbe sempre esistere, sarebbe più un risultato ottenuto per caso che ad arte. Il corpo sovrano può senza dubbio dire: "Io voglio attualmente ciò che vuole quel tale uomo o, quanto meno, ciò che dice di volere", ma non può dire: "Ciò che quell'uomo vorrà domani, io pure lo vorrò ancora", perché è assurdo che la volontà si dia delle catene per l'avvenire e perché non dipende da alcuna volontà il consentire a nulla che sia in contrasto col bene dell'essere che vuole. Se dunque il popolo promette semplicemente di obbedire, egli si dissolve per questo stesso atto, perdendo la sua qualità di popolo: dal momento che egli ha un padrone non vi è più corpo sovrano ed allora il corpo politico è distrutto.

Questo non vuol dire che gli ordini dei capi non possano figurare per volontà generale, finché il corpo sovrano, libero di opporsi, non lo fa: in simili casi, in base al silenzio universale si deve presumere il consenso del popolo. Ma ciò sarà spiegato più lungamente.

Cap. 2 – La sovranità è indivisibile

Per gli stessi motivi per cui la sovranità è inalienabile, essa è anche indivisibile, infatti o la volontà è generale o non esiste: essa è quella del corpo del popolo o solamente una parte. Nel primo caso questa volontà dichiarata è un vero e proprio atto di sovranità e fa legge, nel secondo è soltanto una volontà particolare o un atto della magistratura; tutt'al più può essere un decreto.

Ma i nostri autori politici, non potendo dividere la sovranità nel suo principio, la dividono nel suo oggetto; la dividono in forza e in volontà, in potere legislativo e in potere esecutivo, in diritti di imposta, di giustizia e di guerra, in amministrazione interna e in potere di trattare con lo straniero: talvolta confondono tutte queste parti, talvolta le separano; come se componessero l'uomo di parecchi corpi, di cui l'uno abbia gli occhi, l'altro le braccia, l'altro i piedi e niente altro. Si dice che i ciarlatani del Giappone tagliano a pezzi un fanciullo sotto gli occhi degli spettatori, poi, gettando in aria tutte le sue membra, una dopo l'altra, lo fanno ricadere vivo e tutto intero. Tali sono all'incirca i giochi di bussolotti dei nostri politici: dopo aver smembrato il corpo sociale con un gioco di prestigio da fiera ne riuniscono i pezzi non si sa come.

Questo errore deriva dal non essersi fatta una chiara idea circa la sovranità e per avere preso per parti di questa autorità quelle che ne erano solo emanazioni: così, per esempio, sono visti come atti di sovranità quello di dichiarare la guerra e quello di fare la pace, il che non corrisponde alla realtà delle cose, poiché ciascuno di questi atti non è una legge, ma soltanto un'applicazione della legge, un atto particolare che determina un caso previsto dalla legge, come si vedrà chiaramente quando sarà determinato il concetto connesso al termine legge.

Osservando ugualmente le altre divisioni, si constaterrebbe che tutte le volte in cui si crede di vedere divisa la sovranità, ci si inganna; si constaterrebbe che i diritti che si prendono per parti della sovranità sono in realtà subordinati a questa e presuppongono sempre delle supreme volontà, di cui questi diritti non fanno che procedere all'esecuzione. [...]

Cap. 3 – La volontà generale può sbagliare?

Da quanto si è detto qui sopra deriva che la volontà generale è sempre retta e tende sempre all'utilità pubblica, ma non ne consegue che le deliberazioni del popolo siano sempre fornite della stessa rettitudine. Si vuole sempre il proprio bene, ma non sempre, lo si vede; non è mai possibile corrompere un popolo, ma spesso lo si inganna, ed è soltanto allora che sembra che egli voglia il male.

Vi è di sovente molta differenza tra la volontà di tutti e la volontà generale: questa riguarda solo l'interesse comune, l'altra l'interesse privato e non è che una somma di particolari volontà; ma se si toglie da queste volontà stesse quelle che con le loro richieste in più o in meno si eliminano tra loro, resterà come risultato della somma delle differenze la volontà generale.

Se, quando il popolo sufficientemente informato delibera, non vi fosse alcuna comunicazione tra i cittadini, dal gran numero delle piccole differenze balzerebbe sempre fuori la volontà generale e la deliberazione sarebbe sempre buona. Ma quando si creano delle fazioni, delle associazioni particolari a spese del tutto, la volontà di ciascuna di queste associazioni diventa generale in rapporto ai suoi membri e particolare in rapporto allo stato: si può dire allora che non vi sono più tante volontà quanti sono gli uomini, ma soltanto quante sono le associazioni; le differenze diventano meno numerose e danno quindi un risultato meno generale. Infine, quando una di queste associazioni è così grande da prevalere su tutte le altre, non avrete più per risultato una somma di piccole differenze, ma una differenza unica: allora non vi è più volontà generale ed il parere che predomina soltanto un parere particolare.

È dunque necessario, perché si abbia chiaramente l'espressione della volontà generale, che non vi siano società particolari nello stato e che ogni cittadino non ragioni che con la sua testa. [...]

Cap. 4 – Limiti del potere sovrano

[...] Oltre la persona pubblica, noi dobbiamo tener presenti anche le persone private che la compongono e la cui vita e libertà sono naturalmente indipendenti da essa. Si tratta dunque di distinguere con attenzione i rispettivi diritti dei cittadini e del corpo sovrano e i doveri che i primi debbono adempiere in qualità di sudditi, dal diritto naturale del quale essi devono godere in quanto uomini. [...]

Da quanto qui esposto si deve capire che ciò che generalizza la volontà, più che il numero dei voti, è l'interesse comune che li unisce; infatti, in questo ordinamento, ciascuno per necessità si sottomette alle condizioni che impone agli altri; questo è un accordo ammirevole dell'interesse e della giustizia, accordo che dà alle deliberazioni comuni un'impronta di equità, che si vede invece svanire nelle discussioni di qualunque questione particolare, per mancanza di un interesse comune che unisca e identifichi la norma del giudice con quella della parte.

Da qualunque lato si tenti risalire ai principi si arriva sempre alla stessa conclusione e cioè a constatare che il patto sociale determina tra i cittadini una tale uguaglianza, per cui tutti si obbligano alle stesse condizioni e devono godere degli stessi diritti. In tal guisa, per la natura del patto, ogni atto di sovranità, cioè ogni autentico atto della volontà generale, obbliga o favorisce ugualmente tutti i cittadini, di modo che il corpo sovrano conosce solo l'insieme della nazione e non distingue nessuno di coloro che la compongono. Ma che cos'è veramente un atto di sovranità? Non è un accordo del superiore con l'inferiore, ma un accordo del corpo intero con ciascuno dei suoi membri: accordo legittimo perché ha per base il contratto sociale, equo perché comune a tutti, utile perché non può avere altro oggetto che il bene generale, solido perché ha, a garanzia, la forza pubblica e il potere supremo. Fino a quando i sudditi non sono sottoposti che a simili accordi, non obbediscono a nessuno, ma soltanto alla loro volontà: chiedere poi fino a qual punto rispettivamente si estendano i diritti del corpo sovrano e quelli dei cittadini, vorrebbe dire chiedere fino a qual punto costoro possono obbligarsi verso se stessi, ciascuno verso tutti e tutti verso ciascuno.

Da ciò si deduce che il potere sovrano, per quanto sia assoluto, sacro e inviolabile, non passa, né può mai passare i limiti degli accordi generali, e che ogni uomo può pienamente disporre di quanto dei suoi beni e della sua libertà gli è stato lasciato da questi accordi; in questo modo il corpo sovrano non ha mai il diritto di aggravare un suddito più di un altro, perché in tal caso trattandosi di una questione particolare, il suo potere non sarebbe più competente.

Una volta ammesse queste distinzioni, è falso credere che nel contratto sociale si compia, da parte dei singoli, qualsiasi vero atto di rinuncia, perché in realtà la loro situazione, in base a tale contratto, si trova molto migliorata in paragone a quella di prima, dato che essi in realtà in luogo di una cessione hanno compiuto un vantaggioso cambio tra un sistema di vita incerto e precario e uno migliore e più sicuro, tra l'indipendenza naturale e la libertà, tra il potere di nuocere agli altri e la loro stessa sicurezza, tra la loro forza, sempre superabile da altre forze, e un diritto che l'unione sociale rende invincibile. [...]

Cap. 6 – La legge

In base al patto sociale noi abbiamo dato esistenza e vita al corpo politico; bisogna ora dargli movimento e volontà con la legislazione, poiché l'atto originario con cui questo corpo si forma e si unisce non stabilisce ancora nulla di ciò che deve fare per conservarsi. [...]

Ho già detto che non vi può essere volontà generale sopra un oggetto particolare. Nella realtà tale oggetto particolare o è nello Stato o è fuori dallo Stato: se è fuori, una volontà che gli è estranea non è affatto generale riguardo a esso, se è nello Stato ne fa parte; allora si forma tra il tutto e la sua parte un rapporto che ne fa due esseri separati, di cui uno è la parte e l'altro è il tutto meno quella

stessa parte. Ma il tutto meno una parte non è più il tutto e finché permane questa situazione di rapporto non vi è più un tutto, ma due parti disuguali: da ciò consegue che la volontà di una parte non è assolutamente generale rispetto all'altra.

Ma quando tutto il popolo decide su tutto il popolo, non considera allora che se stesso, e se si forma un rapporto, questo si stabilisce tra l'oggetto intero osservato da un punto di vista con l'oggetto intero osservato da un altro punto di vista, senza alcuna divisione del tutto. In questo caso la materia su cui si decide è generale, come la volontà stessa che decide. E' questo l'atto che io chiamo legge.

Quando dico che l'oggetto delle leggi è sempre generale, intendo dire che la legge considera i sudditi come un corpo solo e le azioni come astratte, mai un uomo in quanto un individuo, né una particolare azione in se stessa. In tal modo la legge può certamente stabilire che vi saranno dei privilegi, ma non ne può conferire a una determinata persona, la legge può fissare parecchie classi di cittadini stabilire anche i requisiti che permetteranno l'accesso a queste classi, ma non può indicare determinati individui perché vi siano ammessi: può stabilire un governo regio e il principio della successione ereditaria, ma non può eleggere un re, né nominare una famiglia reale: in una parola ogni funzione che abbia riferimento a un oggetto particolare non appartiene al potere legislativo.

Date queste premesse, si vede subito che non è più necessario chiedere a chi spetti fare le leggi dato che esse sono atti della volontà generale come non è più necessario chiedere se il principe sia superiore alle leggi, poiché anch'egli è un membro dello stato, o se la legge possa essere ingiusta poiché nessuno è ingiusto verso se stesso, o come mai si possa essere liberi e contemporaneamente sottomessi alle leggi, poiché le leggi non sono che il concretarsi delle nostre volontà.

Si vede anche come, dovendo la legge riassumere in sé l'universalità della volontà e quella dell'oggetto, non possa essere legge ciò che un uomo, chiunque esso sia, comanda di testa propria: ciò che anche il corpo sovrano dispone su di un punto particolare, non è una legge, ma un decreto, non un atto del potere sovrano, ma della magistratura.

Io chiamo dunque repubblica qualunque stato retto dalle leggi, sotto qualunque forma di amministrazione possa presentarsi, poiché solo in questo caso l'interesse pubblico governa e la cosa pubblica ha un suo peso ogni governo legittimo repubblicano. [...]

Cap. 7 – Il legislatore

(...) Colui che osa affrontare l'impresa di dare un ordinamento a un popolo deve sentirsi in grado, per così dire, di cambiare la natura umana, di trasformare ogni individuo (che per se stesso è un tutto perfetto e chiuso) in una parte di un tutto più grande, da cui questo individuo riceva, in qualche modo, la sua vita e la sua stessa essenza, di alterare la costituzione dell'uomo per rafforzarla, di sostituire un'esistenza limitata dall'ordinamento e morale, a quella fisica e indipendente che ciascuno di noi ha ricevuto dalla natura. Bisogna, in breve, che egli riesca a togliere all'uomo le sue forze, per dargliene altre che gli sono estranee e di cui quest'uomo non possa far uso senza il soccorso degli altri. Più le forze naturali sono morte e annichilite, più quelle acquisite sono grandi e durevoli, più l'ordinamento solido e perfetto. In questo modo, se è vero che ogni cittadino di per sé è nulla e nulla può fare se non attraverso tutti gli altri, tuttavia, se la forza acquistata dal tutto è uguale o superiore alla somma delle forze naturali di tutti i singoli individui allora si può dire che la legislazione è arrivata al punto più alto di perfezione che potesse raggiungere.

Il legislatore è, sotto ogni punto di vista, un uomo straordinario nello Stato: se tale deve essere per il suo ingegno, non lo è di meno per il suo ufficio, che non è né magistratura, né sovranità. Infatti tale ufficio, che costituisce la repubblica, non entra assolutamente nella sua costituzione: è una funzione particolare e superiore che non ha nulla in comune con un potere umano, perché se colui che comanda agli uomini non deve comandare alle leggi, neppure colui che comanda alle leggi deve comandare agli uomini, altrimenti le sue leggi, ministre delle sue passioni, non farebbero spesso che perpetuare le sue ingiustizie ed egli non potrebbe mai evitare che dei particolari punti di vista alterassero la santità della sua impresa. (...)

Cap. 12 – Divisione delle leggi

Per disporre bene il tutto o per dare la miglior forma possibile alla cosa pubblica bisogna considerare diverse relazioni. In primo luogo, l'azione del corpo intero che si riflette su se stesso, cioè il rapporto del tutto col tutto o del corpo sovrano con lo stato. [...] Le leggi che regolano questo rapporto hanno il nome di leggi politiche e si dicono anche leggi fondamentali. [...]

La seconda relazione è quella dei membri tra loro o col corpo intero, e questo rapporto deve essere per la prima ipotesi il più piccolo possibile, per la seconda il più grande, di modo che ogni cittadino si trovi in perfetta indipendenza da tutti gli altri e in assoluta dipendenza dalla città. [...] Da questo secondo rapporto nascono le leggi civili.

Si può considerare un terzo tipo di relazione tra l'uomo e la legge, cioè quella della disobbedienza alla pena, il che dà luogo all'istituzione delle leggi criminali. [...]

LIBRO III

Cap. 1 – Il governo in generale

Ogni azione libera ha due cause che concorrono a produrla: l'una morale, cioè la volontà che determina l'atto, l'altra fisica, cioè la forza che l'esegue. [...] Il corpo politico ha gli stessi elementi di movimento: anche qui si distinguono forza e volontà, questa sotto il nome di potere legislativo, quella sotto il nome di potere esecutivo. Nulla si fa o si deve fare senza il loro concorso. Abbiamo visto che il potere legislativo spetta al popolo e non può spettare che a lui. E' facile vedere, al contrario, in base ai principi qui sopra fissati, che il potere esecutivo non può appartenere alla generalità nella sua qualità di legislatrice o sovrana, perché questo potere consiste solo in atti particolari, che non rientrano nella competenza della legge e di conseguenza neppure del corpo sovrano, i cui atti non possono essere altro che leggi.

E' dunque necessario per la forza pubblica un proprio agente che la riunisca e la metta in opera secondo le direttive date dalla volontà generale, un agente che serva da legame tra lo stato e il corpo sovrano, che faccia in qualche modo, nella persona pubblica, ciò che si realizza nell'uomo con l'unione di anima e corpo. [...]

Cos'è dunque il governo? Un corpo intermedio stabilito tra i sudditi e il corpo sovrano per i loro reciproci contatti, incaricato dell'esecuzione delle leggi e del mantenimento della libertà, tanto civile che politica.

I membri di questo corpo si chiamano magistrati o re, cioè governanti e il corpo intero porta il nome di principe. [...] Non si tratta che di un mandato, di un impiego nel quale, come semplici ufficiali, del corpo sovrano, quei magistrati esercitano nel nome di costui un potere di cui sono stati fatti depositari e che il corpo sovrano può limitare, modificare e riprendersi, quando gli piaccia. [...]

Io chiamo dunque governo o suprema amministrazione l'esercizio legittimo del potere esecutivo e chiamo principe o magistrato l'uomo o il corpo incaricato di questa amministrazione.

È nel governo che si trovano quelle forze intermedie, i cui rapporti compongono quello del tutto col tutto o del corpo sovrano con lo stato. Si può rappresentare quest'ultimo rapporto come quello degli estremi di una proporzione continua, la cui media proporzionale è il governo. Il governo riceve dal corpo sovrano gli ordini che dà al popolo e, affinché lo stato sia in buon equilibrio, bisogna, fatte tutte le necessarie compensazioni, che vi sia uguaglianza tra il prodotto o potere del governo preso in se stesso e il prodotto o potere dei cittadini, che sono sovrani da una parte, ma sudditi dall'altra.

Inoltre, non si saprebbe alterare uno dei tre termini, senza distruggere subito la proporzione. Se il corpo sovrano vuol governare o se il magistrato vuol dare leggi o se i sudditi rifiutano l'obbedienza, il disordine subentra all'ordine, la forza e la volontà non agiscono più d'accordo e lo stato, ormai dissolto, cade così nel dispotismo o nell'anarchia. In conclusione, come non esiste che una media

proporzionale in ciascun rapporto, così non vi è che un buon governo possibile in uno stato; ma poiché mille avvenimenti possono cambiare i rapporti di un popolo, non solo diversi governi possono essere buoni per diversi popoli, ma anche al medesimo popolo in differenti tempi. [...]

Il governo è in piccolo ciò che in grande è il corpo politico che lo racchiude. E una persona morale dotata di certe facoltà, attiva come il corpo sovrano, passiva come lo stato e che può essere scomposta in altri simili rapporti; da ciò sorge, di conseguenza, una nuova proporzione e un'altra ancora in questa, secondo l'ordine delle magistrature finché si arrivi ad un termine medio indivisibile, cioè a un solo capo o magistrato supremo, che può essere rappresentato, in mezzo a questa progressione, come l'unità tra la serie delle frazioni e quella dei numeri interi.

Senza preoccuparci di questa moltiplicazione dei termini, accontentiamoci di considerare il governo come un nuovo corpo nello stato, distinto dal popolo e dal corpo sovrano, intermediario tra l'uno e l'altro.

Vi è questa differenza essenziale tra i due corpi e cioè che lo stato esiste per se stesso, mentre il governo non esiste che per il corpo sovrano. Così la volontà dominante del principe non è o non deve essere che la forza pubblica concentrata in lui: non appena vuol ricavare da se stesso qualche atto assoluto e indipendente, il vincolo del tutto comincia a indebolirsi. Se capitasse poi che il principe avesse una sua volontà particolare più attiva di quella del corpo sovrano, e che egli usasse, per ottenere obbedienza a questa volontà particolare, la forza pubblica che è nelle sue mani, di modo che vi sarebbero due corpi sovrani, l'uno di diritto e l'altro di fatto, immediatamente l'unione sociale svanirebbe e il corpo politico sarebbe dissolto.

Tuttavia perché il corpo del governo abbia una esistenza, una vita reale che lo distingua dal corpo dello Stato, perché tutti i suoi membri possano agire d'accordo e rispondere allo scopo per il quale è stato istituito, bisogna che abbia un io particolare, una sensibilità comune a tutti i suoi membri, una forza, una volontà propria tese alla sua conservazione. Questa esistenza particolare presuppone delle assemblee, dei consigli, un potere deliberante e decidente, dei diritti dei titoli, dei privilegi che appartengano esclusivamente al principe e tali da rendere la condizione del magistrato tanto più onorevole quanto più faticosa. Le difficoltà si trovano nel modo di sistemare, nel tutto, questo tutto subalterno, di modo che non alteri la costituzione generale affermando la propria, di modo da distinguere e sempre la sua forza particolare, destinata alla propria conservazione, dalla forza pubblica, destinata alla conservazione dello Stato; e che, in una parola, sia sempre disposto a sacrificare il governo al popolo e non il popolo al governo.

D'altra parte per quanto il corpo artificiale del governo sia opera di un altro corpo artificiale e non abbia, in certo qual modo, che una vita presa a prestito e subordinata, tuttavia questo non impedisce che egli possa agire con vigore o celerità maggiori o minori, che possa, per così dire, godere di una salute più o meno robusta. Infine, senza scostarsi completamente dallo scopo della sua istituzione, può allontanarsene più o meno secondo il modo in cui stato costituito.

È attraverso tutte queste differenze che nascono i diversi rapporti che il governo deve avere col corpo dello Stato, in base a quei rapporti accidentali e particolari dai quali lo stato stesso viene modificato. Spesso infatti quello che di per sé è il miglior governo può diventare il più vizioso, se i suoi rapporti si sono variati secondo i difetti del corpo politico al quale appartiene.

Cap. 3 – Divisione dei governi

Il corpo sovrano può affidare il deposito del governo a tutto il popolo o alla maggior parte del popolo, di modo che vi siano più cittadini magistrati che semplici cittadini privati. A questa forma di governo vien dato il nome di *democrazia*.

Oppure può restringere il governo nelle mani di un piccolo numero di cittadini, di modo che vi siano più semplici cittadini che magistrati; e questa forma porta il nome di *aristocrazia*.

Infine, può concentrare tutto il governo nelle mani di un magistrato unico, dal quale tutti gli altri derivano il loro potere. Questa terza forza è la più comune e si chiama *monarchia* o governo del re.

Cap. 4 – La democrazia

Colui che fa la legge sa meglio di tutti come deve essere posta in esecuzione e interpretata. Parrebbe dunque che non sarebbe possibile avere una costituzione migliore di quella in cui il potere esecutivo fosse unito a quello legislativo; ma è proprio questo che rende tale governo insufficiente sotto certi aspetti, perché le cose che devono essere distinte non lo sono, in quanto, essendo il principe e il corpo sovrano una sola persona, essi non formano, per così dire, che un governo senza governo.

Non è bene che chi fa le leggi le applichi, né che il corpo del popolo distolga la propria attenzione dai problemi di carattere generale per portarla sugli oggetti particolari. Nulla è più pericoloso che l'influenza degli interessi privati negli affari pubblici e l'abuso, delle leggi da parte del governo è un male minore che la corruzione del legislatore, conseguenza inevitabile delle vedute particolari. A questo punto, lo Stato essendo alterato nella sua sostanza, ogni riforma diventa impossibile. Un popolo che non abusasse mai del governo, non abuserebbe neppure della sua indipendenza; un popolo che governasse sempre bene, non avrebbe neppure bisogno di essere governato.

Prendendo il termine nel rigore della sua accezione, non è mai esistita una vera democrazia e non ne esisterà mai. È contro l'ordine naturale che il gran numero governi e che il piccolo numero sia governato. Non si può immaginare che il popolo resti riunito senza posa per occuparsi dei pubblici affari e si comprende, d'altra parte come non potrebbe stabilire per tale attività delle commissioni, senza che la forma di amministrazione cambi.

In realtà credo di poter stabilire il principio che quando le funzioni del governo sono divise tra parecchi tribunali, quelli meno numerosi acquistano presto o tardi la maggiore autorità, se non altro per la loro facilità di sbrigare gli affari di cui devono naturalmente occuparsi.

D'altra parte, quante mai cose difficili da riunire insieme non suppone questo tipo di governo! In primo luogo uno stato assai piccolo dove sia facile riunire il popolo e dove ciascun cittadino possa facilmente conoscere tutti gli altri; in secondo luogo una grande semplicità di costumi, che prevenga la sovrabbondanza di problemi e le discussioni spinose; poi molta uguaglianza nei gradi e nelle ricchezze, senza di che l'uguaglianza non potrebbe durare lungamente nei diritti e nell'autorità; infine poco o niente lusso, perché, o il lusso è effetto delle ricchezze o le rende necessarie.

Esso corrompe il ricco e il povero, l'uno col possesso, l'altro con lo smodato desiderio; esso vende la patria alla mollezza e alla vanità; toglie allo stato tutti i cittadini per renderli servi gli uni degli altri e tutti dell'opinione. Ecco perché un celebre autore ha indicato la virtù come base della repubblica: infatti tutte quelle condizioni non potrebbero esistere senza la virtù; ma, non avendo poste le distinzioni necessarie, quel bel genio ha mancato spesso di esattezza, qualche volta di chiarezza e non ha visto che, poiché l'autorità sovrana è dovunque la stessa, lo stesso principio deve aver vigore in ogni stato ben costituito, più o meno, è vero, secondo la forma del governo.

Aggiungiamo che non esiste governo così soggetto alle guerre civili e alle agitazioni intestine come quello democratico, perché non ve n'è alcun con continuità a cambiar di forma, né alcun altro che tenda così fortemente e che richieda più vigilanza e coraggio per essere mantenuto nella sua. E soprattutto in questa forma di costituzione che il cittadino deve armarsi di forza e costanza e ripetere ogni giorno della sua vita dal fondo del suo cuore ciò che diceva un virtuoso palatino alla dieta di Polonia: "*Malo periculosam libertatem quam quietum servitium*"².

Se esistesse un popolo di dèi, si governerebbe democraticamente. Un governo così perfetto non conviene agli uomini.

Cap. 5 – L'aristocrazia

[...] Le prime società si governarono aristocraticamente. I capi famiglia deliberavano tra loro sugli affari pubblici. I giovani accettavano senza sforzo l'autorità dell'esperienza. [...]

² *Preferisco una pericolosa libertà piuttosto che una tranquilla servitù*

Ma man mano che l'ineguaglianza derivante dalla istituzione prevalse su quella derivante dalla natura, la ricchezza o la potenza furono preferite all'età e l'aristocrazia divenne elettiva. [...]

Vi sono dunque tre tipi di aristocrazia: naturale, elettiva, ereditaria. La prima conviene solo ai popoli semplici; la terza è il peggiore tra tutti i governi; la seconda è la migliore ed è l'aristocrazia propriamente detta.

Oltre il vantaggio della distinzione dei due poteri, essa offre la possibilità di scelta dei suoi membri, perché nel governo popolare tutti i cittadini nascono magistrati, mentre questa forma li limita ad un piccolo numero ed essi non diventano tali se non attraverso l'elezione; si tratta di un mezzo per cui la rettitudine, i lumi, l'esperienza e tutte le altre ragioni di preferenza e di pubblica stima diventano altrettante nuove garanzie di essere saggiamente governati. [...]

E' secondo l'ordine migliore ed il più naturale che i più saggi debbano governare la massa, quando si è sicuri che la governeranno nel vantaggio di essa e non per il loro. [...]

Cap. 6 – La monarchia

Fino a questo momento abbiamo considerato il principe come una persona morale e collettiva, unita dalla forza delle leggi e depositaria nello stato del potere esecutivo. Ora dobbiamo considerare questo potere raccolto nelle mani d'una persona naturale, d'un uomo reale, che abbia da solo il diritto di disporre secondo le leggi. E' quello che si chiama un monarca o un re.

Al contrario delle altre amministrazioni dove un ente collettivo rappresenta un individuo, in questa un individuo rappresenta un ente collettivo, di modo che l'unità morale che costituisce il principe è nello stesso tempo un'unità fisica, nella quale tutte le facoltà che la legge riunisce nell'altra con tanti sforzi si trovano naturalmente riunite.

In tal guisa la volontà del popolo e la volontà del principe e la forza pubblica dello stato e la forza particolare del governo, tutto risponde allo stesso movente, tutte le leve di comando della macchina sono nella stessa mano, tutto marcia verso lo stesso scopo. [...]

Ma, se non v'è governo che abbia più vigore di questo, non v'è neppure un altro dove la volontà particolare abbia maggior potere e domini facilmente le altre: tutto mira allo stesso scopo, è vero, ma questo scopo non è certamente quello della felicità pubblica, e la stessa forza dell'amministrazione si esplica senza tregua a danno dello stato. [...]

Un difetto essenziale e inevitabile, che metterà sempre il governo monarchico in stato d'inferiorità di fronte a quello repubblicano, è che in questo il pubblico suffragio non eleva quasi mai ai primi posti uomini che non siano illuminati e capaci, uomini che danno occuparli con onore; al contrario coloro che vi arrivano nelle monarchie non sono, il più delle volte, che dei piccoli imbrogliatori, dei piccoli avventurieri, dei piccoli intriganti per i quali i piccoli talenti, che fanno nelle corti arrivare ai grandi posti, servono solo a mostrare al pubblico la loro inettitudine appena vi sono giunti. [...]

Perché uno stato monarchico possa essere ben governato, bisognerebbe che la sua grandezza o la sua estensione fosse misurata in rapporto alla facoltà di colui che lo governa. [...]

L'inconveniente più sensibile del governo di una persona sola è la mancanza di quella continuità di successione che forma, negli altri due tipi, un legame mai interrotto. Morto un re, ne è necessario un altro; le elezioni lasciano degli intervalli pericolosi; sono spesso tempestose e, a meno che i cittadini non siano di un disinteresse, di una integrità quali questa forma di governo non comporta, vi si mischiano l'intrigo e la corruzione. [...]

Che cosa si è fatto per prevenire questi mali? Si sono rese le corone ereditarie in certe famiglie e si è fissato un ordine di successione destinato a prevenire qualunque disputa alla morte dei re; cioè, sostituendo l'inconveniente delle reggenze a quello delle elezioni, si è preferita una tranquillità apparente ad una saggia amministrazione, si è preferito il rischio di avere per capi dei bambini, dei mostri, degli imbecilli, piuttosto che quello di dover disputare sulla scelta di buoni re. [...]

Una conseguenza di questo difetto di coerenza è l'incostanza del governo regio, che regolandosi ora su di un piano, ora su di un altro, secondo il carattere del principe che regna o di coloro che regnano per lui, non può avere per lungo tempo un oggetto fisso né una condotta conseguente: è un costante

variare che rende continuamente lo stato ondeggiante da regola in regola, da progetto in progetto e quale non si trova negli altri governi dove il principe è sempre lo stesso. [...]